Le citazioni che non reggono, nell'atto del difensore e nella decisione della Corte

avv. Giovanni Rocchi

25 ottobre 2026

Un'ordinanza della Terza sezione civile della Cassazione richiama, a sostegno dei principi che enuncia, precedenti in larga parte estranei al tema o non reperibili. Negli atti dei difensori lo stesso difetto è sanzionato. Atto di parte e decisione hanno natura diversa: li accomuna lo strumento, e per conoscerne i limiti la legge prevede una formazione obbligatoria per magistrati e avvocati.

Il contributo muove dall'ordinanza della Corte di cassazione, sez. III civ., 12 ottobre 2026, n. 26700, che a sostegno dei principi di diritto enunciati richiama precedenti in larga parte estranei al tema o non reperibili con gli estremi indicati. Verificato il dato sulle fonti, e precisato che né il provvedimento né il dossier da cui è nata la notizia accertano l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale, lo scritto confronta lo stesso difetto nei due atti in cui può presentarsi. Negli atti dei difensori la giurisprudenza, anche di legittimità, lo sanziona come indice di colpa qualificata. Nella decisione l'errore resta nel testo della motivazione e può essere ripreso da chi la consulta. Il confronto non è simmetrico: l'atto di parte è una richiesta rivolta al giudice, la decisione è esercizio della giurisdizione, e la legge n. 132 del 2025, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e le raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura tengono distinti i due piani. È comune, invece, la conoscenza dello strumento, che produce gli stessi errori chiunque lo usi: gli artt. 46 e 47 del d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, rendono obbligatoria per magistrati e professionisti una formazione con i medesimi contenuti sui limiti dei sistemi. Lo scritto conclude proponendo che quella formazione sia anche svolta in comune, come l'avvocatura chiede dal 2022 e come il CSM ha già indicato.

1. 1. La notizia e il riscontro

Il 23 ottobre 2026 Il Dubbio ha dato notizia di un dossier che ha verificato le citazioni contenute in un'ordinanza della Terza sezione civile della Corte di cassazione, la n. 26700 del 12 ottobre 2026, e ha intitolato l'articolo ai «precedenti fantasma»[1]. L'articolo di stampa è soltanto il punto di partenza: le considerazioni che seguono si basano sul testo del provvedimento e sui precedenti che esso richiama, riscontrati uno per uno sulle banche dati della Corte.

Il riscontro conferma quanto riferito dal giornale. L'ordinanza richiama sedici pronunce, per venticinque richiami complessivi. Sei corrispondono alla proposizione per cui sono citate e una vi corrisponde in parte. Sette esistono ma riguardano altre materie: la protezione umanitaria e la protezione internazionale, l'usucapione, l'estinzione di una lite tributaria per definizione agevolata, la notificazione telematica all'Avvocatura dello Stato o a indirizzi estranei ai registri previsti. Due, entrambe attribuite

[1] S. Musco, *Dossier Cassazione: se la sentenza cita precedenti fantasma*, in Il Dubbio, 23 ottobre 2026.

alle Sezioni Unite, non risultano con gli estremi indicati[2]. Le proposizioni sostenute da questi richiami sono presentate come espressione di un orientamento stabile, con formule quali «ius receptum», «costante indirizzo nomofilattico», «consolidato insegnamento», «costante e condivisa giurisprudenza». Il numero attribuito a una delle due sentenze delle Sezioni Unite non reperite, 10226, coincide inoltre con il numero di ruolo del ricorso deciso, come il giornale aveva già riferito.

Lo schema è quello tipico dei testi prodotti con sistemi di intelligenza artificiale generativa: il sistema afferma un principio come consolidato e, per darne prova, lo correda di una catena di citazioni, senza disporre in realtà di decisioni che lo sostengano. La somiglianza, però, non consente di affermare che l'ordinanza sia stata redatta con l'intelligenza artificiale. Il provvedimento non lo dichiara. Il dossier, secondo quanto riferisce lo stesso articolo, rileva nel testo alcuni tratti che la letteratura associa all'uso di sistemi generativi, ma avverte che la loro presenza «non costituisce prova di tale impiego, che il presente documento non accerta». Queste pagine si attengono al dato verificato, e l'impiego di quegli strumenti resta un'ipotesi.

Il giudizio deciso dall'ordinanza nasceva da un'espropriazione presso terzi. Il terzo pignorato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione, e il Tribunale l'aveva accolta. L'atto di opposizione e la citazione in riassunzione erano stati notificati al debitore esecutato, rimasto contumace, a un indirizzo di posta elettronica certificata tratto dall'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA). La Corte ha ritenuto nulla la notificazione e non integro il contraddittorio, e ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale. Sul motivo accolto ha enunciato due principi di diritto: nell'opposizione agli atti esecutivi promossa contro l'ordinanza di assegnazione il debitore esecutato è litisconsorte necessario, e la sua invalida evocazione in giudizio è rilevabile d'ufficio ed eccepibile da qualsiasi parte costituita; l'IPA «non rientra tra i "pubblici elenchi"» dell'art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, per le notificazioni «indirizzate a società commerciali»[3].

La qualità dei richiami non dice, di per sé, che la decisione sia errata, e conviene verificarlo per ciascuno dei due principi. Il primo trova appoggio in un precedente che la stessa ordinanza cita e che è pertinente: Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2021, n. 37847, che ravvisa nell'esecutato il litisconsorte necessario dell'opposizione di terzo all'esecuzione e ammette il rilievo del difetto di contraddittorio in sede di legittimità[4]. Il secondo si fonda sulla norma e sulla qualificazione del destinatario della notificazione. L'ordinanza nega all'IPA la qualità di pubblico elenco «ai fini della notificazione degli atti giudiziali civili nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni»; qualifica il debitore «società per azioni commerciale (ancorché partecipata ed in liquidazione)»; ne conclude che gli unici elenchi validi erano l'INI-PEC e il registro delle imprese. La lettura è coerente con il testo dell'art. 16-ter, il cui comma 1-ter ammette l'indirizzo tratto dall'IPA per la sola «notificazione alle pubbliche amministrazioni» e solo ad una precisa condizione: che l'amministrazione non sia indicata nell'elenco for-

[2] Cass. civ., sez. III, ord. 12 ottobre 2026, n. 26700, §§ 4.1 e 4.2. Le due pronunce non reperite sono indicate come «Cass. Sez. U., n. 10226/2014» e «Cass. Sez. U., n. 28667/2020»; le pronunce esistenti ma estranee sono Cass. n. 19520/2020, n. 1328/2021, n. 9902/2026, n. 11574/2018, n. 25500/2025, n. 24682/2021 e n. 32881/2023. Il riscontro è stato condotto su Italgiure e SentenzeWeb.

[3] Cass. civ., sez. III, ord. 12 ottobre 2026, n. 26700, § 4.2. Un terzo principio, enunciato al § 3.3, riguarda l'inammissibilità del controricorso dell'agente della riscossione.

[4] Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2021, n. 37847, Rv. 663431-01.

mato dal Ministero della giustizia, al quale le pubbliche amministrazioni comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le notificazioni[5]. Qualificato il debitore come società commerciale, ancorché partecipata, l'ordinanza lo colloca fra i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, ai quali quella previsione non si applica. Nessuno dei precedenti invocati come «costante e condivisa giurisprudenza» conferma invece il principio: la sua tenuta dipende soltanto dalla norma.

Ne risulta che la decisione può essere corretta anche se non lo sono i richiami che la accompagnano. Lo riconosce lo stesso articolo da cui si è partiti: «il verdetto può essere ineccepibile, nel merito».

2. 2. Le citazioni errate negli atti dei difensori

Il sito ha già dato conto, il 14 agosto 2026, della giurisprudenza sulle citazioni inesistenti negli atti di parte e delle diverse misure adottate dai giudici (Allucinazioni dell'intelligenza artificiale negli atti: le spese le paga la parte o il difensore?). Se ne riprendono qui gli elementi necessari al confronto.

In sede di legittimità il precedente di riferimento è Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2026, n. 23006. La Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso fondato su precedenti inesistenti o alterati e ha condannato il ricorrente al pagamento di cinquemila euro in favore della cassa delle ammende. La massima ufficiale qualifica la citazione di precedenti «frutto di "allucinazione informatica"» come «indice particolarmente significativo di colpa qualificata»[6]. La motivazione nega che l'impiego dello strumento possa escludere la colpa, «perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell'atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità», e osserva che l'errore era evitabile, perché «sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente». Fra gli elementi con cui gradua la sanzione, la Corte considera anche «il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte».

Un errore dello stesso tipo di quello riscontrato nell'ordinanza n. 26700 - precedenti esistenti, ma citati per principi che non affermano - era già stato rilevato da Cass. pen., sez. VII, ord. 26 marzo 2026, n. 11431, a proposito di un ricorso in cui «tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate»[7].

Nei giudizi di merito, civili e amministrativi, le misure adottate sono state diverse e la nota del 14 agosto le ha già esaminate: la condanna della parte ex art. 96 c.p.c.[8], la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine[9] e, in un caso, la condanna personale del difensore alle spese ex art. 94 c.p.c.[10], sulla quale in quella sede si sono espresse riserve. Nel rapporto con il cliente si applica infine l'art. 13 della legge 23 settembre 2025,

[5] Art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo vigente; l'elenco è quello previsto dall'art. 16, comma 12, dello stesso decreto, e il comma 13 rinvia al comma 1-ter per le notificazioni a istanza di parte quando l'amministrazione non vi ha comunicato il proprio indirizzo.

[6] Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2026 (dep. 22 giugno 2026), n. 23006, Rv. 290181-01; i passi della motivazione sono ai §§ 5.3, 5.5 e 5.6.

[7] Cass. pen., sez. VII, ord. 26 marzo 2026, n. 11431.

[8] Trib. Firenze, 7 luglio 2026, n. 3962; C. App. Bologna, 11 maggio 2026, n. 1352.

[9] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348; C. App. Bologna, 11 maggio 2026, n. 1352, che cumula le due misure; C. App. Bari, 4 giugno 2026, n. 785.

[10] Trib. Busto Arsizio, ord. 12 agosto 2026.

n. 132: l'uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è «finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera», e le informazioni sui sistemi impiegati vanno comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Per il difensore il quadro è quindi definito: risponde delle citazioni contenute nell'atto che sottoscrive, quale che sia lo strumento con cui le ha reperite.

3. 3. Lo stesso errore nella decisione di legittimità

Nell'ordinanza n. 26700 il difetto è dello stesso tipo: precedenti i cui estremi non trovano riscontro e precedenti che esistono ma riguardano altro. Diversi sono la sede in cui compare e gli effetti che produce.

Il presente scritto non si occupa dei rimedi processuali. Come si è visto al § 1, la tenuta dei principi di diritto e della decisione dipende da ragioni proprie, indipendenti dai richiami. I richiami, però, restano nel testo della motivazione, che è pubblicato e consultabile nelle banche dati della Corte.

Il pregiudizio, perciò, non riguarda necessariamente le parti del giudizio, ma l'affidabilità del materiale giurisprudenziale di cui tutti si servono. Chi leggesse un principio qualificato come «ius receptum», seguito dai precedenti che l'ordinanza vi affianca, potrebbe riportarli in un proprio atto senza verificarli, e in quell'atto li leggerebbe un giudice di merito. È qui che il problema degli atti di parte e quello delle decisioni si incontrano: non perché si tratti di atti dello stesso genere, ma perché la motivazione di legittimità è una delle fonti a cui attingono avvocati e giudici, e l'errore che vi è contenuto si trasmette agli atti che la riprendono.

4. 4. Atti di parte e decisioni: una differenza di natura

Il confronto serve a comprendere il fenomeno, ma non pone i due atti sullo stesso piano. L'atto di parte è una domanda o una difesa rivolta al giudice, che la vaglia. La decisione è l'atto con cui il giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) esercita la giurisdizione, concedendo o negando un bene della vita. Un precedente inesistente nell'atto del difensore e lo stesso errore nella motivazione della Corte non hanno quindi lo stesso peso, e non si valutano con lo stesso criterio.

La legge tiene distinti i due piani. Per l'art. 15, comma 1, della legge n. 132 del 2025, nei casi di impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti». Per l'avvocato, l'art. 13 limita l'uso dei sistemi alle attività strumentali e di supporto e richiede la «prevalenza del lavoro intellettuale». Le due disposizioni sono distinte perché regolano attività distinte.

Anche il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale muove da questa distinzione. Classifica ad alto rischio i sistemi destinati «a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto» (all. III, punto 8, lett. a): la classificazione dipende dalla funzione giurisdizionale cui il sistema è destinato, non dalla redazione di atti in genere. Gli obblighi che ne discendono, però, non sono ancora applicabili. Il reg. (UE)

2026/1744, il cosiddetto Omnibus digitale sull'IA, ha riscritto l'art. 113, terzo comma, lett. c), del reg. (UE) 2024/1689: il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica dal «2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III», anziché dal 2 agosto 2026[11]. L'Omnibus non ha modificato né l'allegato III né l'art. 26: la classificazione e l'obbligo di sorveglianza umana restano quelli del 2024, ed è cambiata soltanto la data da cui si applicano. È invece già applicabile, nel testo riscritto, l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4: fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale», obbligo che però «non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione». Si tratta di un obbligo di mezzi, non di risultato, che grava su chi impiega il sistema e riguarda il suo personale.

Nella stessa direzione vanno le regole che la magistratura si è data. Le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, approvate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera plenaria dell'8 ottobre 2025, individuano espressamente il rischio: gli output possono contenere «cd. allucinazioni (generazioni di contenuti non basati sulla realtà oggettiva)». Ne traggono la regola per cui «È sempre necessaria una verifica umana sull'accuratezza, la completezza e la pertinenza delle risposte, con riferimento a fonti attendibili e normative aggiornate». Il passo più vicino al caso in esame riguarda le banche dati giurisprudenziali: se i sistemi selezionano automaticamente la giurisprudenza «più rilevante» o generano «schemi motivazionali basati su pattern ricorrenti», l'impiego incide sull'attività valutativa del magistrato, perché «L'automazione della ricerca non può sostituire la sensibilità giuridica necessaria alla contestualizzazione del precedente». Le raccomandazioni escludono inoltre «l'utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto», stabiliscono che «Occorre sempre verificare di poter replicare autonomamente le conclusioni fornite dall'IA» e indicano come tecniche di verifica dell'output la «replicabilità su fonti ufficiali, triangolazione delle fonti, controllo di coerenza»[12].

L'*Aggiornamento* approvato il 22 luglio 2026 integra quelle raccomandazioni senza sostituirle. Conferma la «supervisione umana obbligatoria»: ogni output «deve essere oggetto di verifica, valutazione critica e validazione da parte del magistrato prima di qualsiasi utilizzo». Ribadisce che «Rimane in ogni caso escluso qualsiasi uso dell'intelligenza artificiale che si traduca nell'adozione o nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali», e annovera fra gli usi non consentiti «la formulazione del dispositivo e l'affidamento della redazione dei provvedimenti giurisdizionali». Quanto allo strumento messo a disposizione dal Ministero, Microsoft 365 Copilot, riferisce gli esiti di una ricognizione della struttura tecnica del Consiglio del 29 aprile 2026: il sistema può generare «contenuti presentati come reali pur non fondati su riscontri documentali», con «l'inserimento di collegamenti ipertestuali fittizi in luogo di riferimenti effettivamente verificabili», e tende a colmare le lacune «attraverso inferenze non supportate da evidenze documentali»[13].

[11] Art. 113, terzo comma, lett. c), punto i), reg. (UE) 2024/1689, nel testo sostituito dall'art. 1, punto 40, lett. b), del reg. (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 (GU L del 24 luglio 2026); la data originaria del 2 agosto 2026 è richiamata dal considerando 40 dello stesso regolamento. Il nuovo art. 4 è sostituito dall'art. 1, punto 5.

[12] CSM, delibera plenaria dell'8 ottobre 2025, *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*.

[13] CSM, delibera del 22 luglio 2026, *Aggiornamento delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale*

Le stesse delibere indicano che cosa manca, oggi, sul versante della verifica. L'*Aggiornamento* del 2026 conclude che la funzione giudiziaria richiede sistemi «dotati di governance specifica, tracciabilità delle fonti, verificabilità degli output e possibilità di controllo ex post delle elaborazioni effettuate», e per i flussi di lavoro strutturati, come quelli modellati sull'esperienza del Tribunale di Catania, prescrive che «i checkpoint di supervisione umana devono essere obbligatori e bloccanti, impedendo la prosecuzione automatica del flusso in assenza di esplicita validazione». La delibera del 2025, dal canto suo, auspicava che il piano strategico chiesto al Ministero comprendesse «l'istituzione di un sistema di audit periodico sull'impatto dei sistemi IA nell'attività giudiziaria e organizzativa»: un controllo sugli effetti dei sistemi, non sui singoli testi che producono. Di strumenti adottati dagli uffici giudiziari per verificare in modo sistematico l'output, e in particolare i precedenti citati, i documenti consiliari non danno conto. Eppure il controllo che il caso dell'ordinanza n. 26700 mette in luce si presta a essere organizzato in questo modo, e strumenti di verifica delle citazioni già esistono. Lo schema è semplice: per ciascun precedente richiamato accertano che esista con gli estremi indicati, che affermi il principio per cui è citato e che il passo virgolettato corrisponda al testo; conservano il documento su cui la verifica è stata condotta; chiedono a chi firma una decisione espressa su ogni citazione, senza la quale il controllo non si considera concluso. È il modello del checkpoint bloccante descritto dal CSM, applicato alla verifica dei precedenti. Uno strumento così non sostituisce il giudizio di pertinenza, che resta del giudice: gli porta davanti, una per una, le citazioni su cui esercitarlo.

Le delibere del CSM confermano, e non attenuano, la differenza fra i due atti. Il Consiglio esclude l'intelligenza artificiale proprio dove si esercita la giurisdizione - l'adozione e la redazione del provvedimento, la formulazione del dispositivo - perché quello è l'atto che solo il giudice può compiere. All'avvocato quella preclusione non si applica, perché il suo atto ha altra natura. Per il caso dell'ordinanza n. 26700, invece, dalle delibere non si può trarre alcuna conclusione: l'uso dell'intelligenza artificiale non è accertato, e le delibere sono raccomandazioni consiliari, non fonti di responsabilità. Rilevano per un'altra ragione: mostrano che il CSM conosce il fenomeno e lo descrive negli stessi termini della giurisprudenza sugli atti di parte. Lo strumento produce gli stessi errori chiunque lo usi, mentre gli atti in cui quegli errori finiscono restano diversi.

5. 5. La formazione prevista dal d.lgs. n. 179 del 2026

Poiché lo strumento è lo stesso e produce gli stessi errori, ciò che la legge prevede in comune per magistrati e avvocati è proprio la conoscenza dello strumento. Il recentissimo d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, la disciplina in due articoli costruiti in parallelo: l'art. 46 per i magistrati, l'art. 47 per i professionisti.

L'art. 46 affida la formazione dei magistrati alla Scuola superiore della magistratura. I percorsi comprendono «profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'attività giudiziaria», e assicurano «le compe-

nell'amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell'8 ottobre 2025 (pratica 118/VV/2024), §§ 2, 4, 5 e 8. Il passo sull'audit periodico è al § 6 della delibera dell'8 ottobre 2025.

tenze necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA». L'art. 26 appartiene al capo III, sezione 3, del regolamento europeo e, per i sistemi dell'allegato III, si applicherà anch'esso dal 2 dicembre 2027. Il decreto organizza dunque la formazione prima che l'obbligo europeo di sorveglianza divenga applicabile.

L'art. 47 detta la disciplina corrispondente per le professioni. I corsi di formazione iniziale e continua degli ordini includono percorsi che comprendono, con parole identiche, «profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento», cui si aggiungono «profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale». È previsto un «monte ore minimo» per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, e i consigli nazionali adeguano i propri regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto[14].

Le delibere del CSM attribuiscono alla formazione lo stesso ruolo. Quella del 2025 afferma che «il magistrato è tenuto all'utilizzo consapevole e conforme degli strumenti IA a partire dall'obbligo di informazione e partecipazione alla formazione che sul tema sarà erogata». Quella del 2026, per chi usa Copilot con atti giudiziari, esige un'adeguata formazione tecnica «sulle caratteristiche del sistema, sui suoi limiti strutturali» e «sulle tecniche di verifica degli output; la formazione è presupposto essenziale dell'uso corretto dello strumento».

Le due norme usano le stesse parole perché la conoscenza dello strumento è la stessa, non perché gli atti siano gli stessi. Il magistrato si forma a verificare ciò che entra in una decisione, l'avvocato ciò che entra in una domanda o in una difesa. La formazione ha un oggetto comune; la responsabilità resta di ciascuno, nella misura della funzione che esercita, e per il giudice sottoscrivere il provvedimento significa decidere.

Il decreto, tuttavia, prevede due percorsi paralleli e non una formazione comune: l'art. 46, comma 4, consente corsi congiunti soltanto fra la Scuola superiore della magistratura e il restante personale dell'amministrazione della giustizia. Il CSM, nella delibera del 2025, ha già indicato una direzione diversa: fra i contenuti del piano strategico che auspica dal Ministero figura «l'avvio delle necessarie interlocuzioni con l'avvocatura per una valutazione e una disciplina uniforme delle ricadute dell'utilizzo dell'IA in ambito processuale».

L'avvocatura aveva avanzato la stessa richiesta già nel 2022. La mozione n. 49 dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, presentata da chi scrive e approvata dal XXXV Congresso nazionale forense (Lecce, 6-8 ottobre 2022), osservava che «appare necessario che gli operatori della giustizia e, in particolare, avvocati e magistrati sviluppino una cultura comune e ricevano una adeguata formazione che consenta loro di conoscere gli strumenti di IA, i principi sui quali si fondano ed i dati dai quali attingono, nonché di comprenderne il funzionamento per poterli utilizzare proficuamente sapendone interpretare con consapevolezza i risultati prodotti», e chiedeva di «promuovere la loro comune formazione sul tema»[15].

[14] Artt. 46, commi 1, 3 e 4, e 47, commi 1, 2, 3 e 5, d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2026).

[15] Mozione n. 49, *Sulla costituzione di una autorità nazionale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione*, predisposta dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, XXXV Congresso nazionale forense, Lecce, 6-8 ottobre 2022. La mozione si richiama come atto congressuale già votato; la lettura che qui se

A quattro anni di distanza le condizioni per darvi seguito ci sono: il CSM auspica che il Ministero avvii un confronto con l'avvocatura sull'uso dell'intelligenza artificiale nel processo, e il d.lgs. n. 179 del 2026 prescrive per magistrati e avvocati percorsi formativi con contenuti identici. Il caso dell'ordinanza n. 26700 suggerisce anche da dove cominciare: dal modo in cui si verifica che un precedente esista e affermi davvero il principio per cui lo si cita. È una competenza che serve allo stesso modo a chi redige l'atto di parte e a chi redige la decisione, ferma restando la diversa responsabilità di ciascuno.

Normativa

- Art. 25, primo comma, Costituzione
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art25
- Art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (testo vigente)
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16ter
- Art. 16, commi 12 e 13, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (testo vigente)
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 13 e 15 (G.U. n. 223 del 25 settembre 2025)
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132
- D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, artt. 46 e 47 (G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2026)
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179
- Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 26, par. 2, e all. III, punto 8, lett. a)
  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- Reg. (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 (Omnibus digitale sull'IA), art. 1, punti 5 e 40, considerando 40 (GU L del 24 luglio 2026)
  http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

Giurisprudenza

- Cass. civ., sez. III, ord. 12 ottobre 2026, n. 26700
  https://rocchi.bs.it/allegati/cass-civ-sez-iii-ord-12-ottobre-2026-n-26700.pdf
- Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2026, n. 23006
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20260622/snpen@s30@a2026@n23006@tS.clean.pdf
- Cass. pen., sez. VII, ord. 26 marzo 2026, n. 11431
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20260326/snpen@s70@a2026@n11431@tO.clean.pdf
- Trib. Firenze, sez. III civ., 7 luglio 2026, n. 3962
- C. App. Bologna, sez. I civ., 11 maggio 2026, n. 1352
- C. App. Bari, sez. II civ., 4 giugno 2026, n. 785
- T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348
- Trib. Busto Arsizio, sez. II civ., ordinanza 12 agosto 2026, R.G. 796/2026

Altri documenti

- CSM, delibera plenaria dell'8 ottobre 2025, Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia
  https://rocchi.bs.it/allegati/csm-delibera-plenaria-dell-8-ottobre-2025-raccomandazioni-sull-uso-dell-intellig.pdf
- CSM, delibera del 22 luglio 2026, Aggiornamento delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia (pratica 118/VV/2024)
  https://rocchi.bs.it/allegati/csm-delibera-del-22-luglio-2026-aggiornamento-delle-raccomandazioni-sull-uso-del.pdf

---

ne propone è personale.

– Mozione n. 49 dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, XXXV Congresso nazionale forense, Lecce, 6-8 ottobre 2022
https://rocchi.bs.it/allegati/mozione-n-49-dell-unione-lombarda-degli-ordini-forensi-xxxv-congresso-nazionale.pdf
– Il Dubbio, 23 ottobre 2026, S. Musco, «Dossier Cassazione: se la sentenza cita precedenti fantasma»
https://www.ildubbio.news/news/giustizia/52948/dossier-cassazione-se-la-sentenza-cita-precedenti-fantasma.html

---

Come citare questo scritto

G. Rocchi, Le citazioni che non reggono, nell'atto del difensore e nella decisione della Corte, in rocchi.bs.it, 25 ottobre 2026, https://rocchi.bs.it/contributi/2026-10-25-le-citazioni-che-non-reggono/

Testo rivisto dall'autore il 25 ottobre 2026. Ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Le opinioni espresse sono personali.